

Sistema nazionale di certificazione delle competenze – Linee Guida – DM 5 gennaio 2021

22 Gennaio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 13/2021, come anche reso noto da un [comunicato del Ministero del lavoro](#), è stato pubblicato il [DM 5 gennaio 2021](#), con il quale sono state adottate le Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Le Linee guida rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze (cfr. [art. 4, commi da 58 a 68, legge n. 92/2012](#), e [decreto legislativo n. 13/2013](#)) acquisite dall'individuo in contesti formali, non formali e informali.

Si evidenzia, in particolare, che, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento, sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni) di cui al [decreto interministeriale 8 gennaio 2018](#).

In coerenza con gli standard minimi di servizio di cui al citato d.lgs. n. 13/2013, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, così come articolati nelle linee guida.

Secondo quanto disposto dall'art. 5, le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame.

Per quanto non espressamente previsto nel decreto in esame, e purché non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al [decreto interministeriale 30 giugno 2015](#) sulla materia.